

# Comune di Monselice

## Provincia di Padova



### INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI DI VIA CHIESETTA

#### PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

ELABORATO				ALLEGATO:		
<b>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - AMMINISTRATIVO</b>				<b>F</b>		
Dirigente Tecnico del Comune di Monselice Dott. Arch. Sinigaglia Giuliano						
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Geom. Sergio Gabaldo						
M O D I F I C H E						SCALA
N°	DESCRIZIONE REVISIONE	DATA	VISTO DI CONTROLLO	SOSTITUITO DA	DATA	
1					Agosto 2022	
				SOSTITUISCE IL		
PROGETTISTA ing. Matteo Finco						
<p>PROVINCIA DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PADOVA MATTEO FINCO INGEGNERE SEZ. A - n° 6252 SETTORE CIVILE AMBIENTALE</p>				 <b>Finanziato dall'Unione europea</b> NextGenerationEU		





COMUNE DI MONSELICE

*Interventi di sistemazione e messa in sicurezza marciapiedi di via Chiesetta*  
Progetto definitivo-esecutivo

CAPITOLO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO .....	4
Art. 1) PREMESSA .....	4
Art. 2) DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI.....	4
Art. 3) OGGETTO E CONDIZIONI DELL'APPALTO .....	6
Art. 4) FORMA DELL'APPALTO .....	7
Art. 4.1) QUADRO ECONOMICO GENERALE.....	7
Art. 5) AMMONTARE DELL'APPALTO E CATEGORIE DEI LAVORI.....	7
Art. 6) AFFIDAMENTO E CONTRATTO.....	8
Art. 7) FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE .....	8
Art. 8) VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE.....	9
CAPITOLO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE .....	10
Art. 9) OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE.....	10
Art. 10) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO .....	11
Art. 11) DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO .....	12
Art. 12) MODIFICHE DELL'OPERATORE ECONOMICO APPALTATORE.....	12
Art. 13) RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO – DIRETTORE DI CANTIERE .....	12
Art. 14) NORME GENERALI SUI MATERIALI, SUI COMPONENTI, SUI SISTEMI E SULL'ESECUZIONE.....	13
Art. 15) CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA, I.V.A. E TERMINI .....	14
CAPITOLO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE.....	15
Art. 16) CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI .....	15
Art. 17) TEMPO UTILE E TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI .....	16
Art. 18) SOSPENSIONI, PROROGHE E RIPRESE.....	16
Art. 19) PENALI IN CASO DI RITARDO.....	18
Art. 20) PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA.....	19
Art. 21) INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE .....	19
Art. 22) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI.....	21
CAPITOLO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI .....	22
Art. 23) LAVORI A CORPO .....	22



COMUNE DI MONSELICE

*Interventi di sistemazione e messa in sicurezza marciapiedi di via Chiesetta*

**Progetto definitivo-esecutivo**

Art. 24)	LAVORI A MISURA .....	22
Art. 25)	LAVORI IN ECONOMIA .....	23
Art. 26)	VALUTAZIONE DEI MANUFATTI A PIÈ D'OPERA .....	23
CAPITOLO 5. DISCIPLINA ECONOMICA .....		24
Art. 27)	ANTICIPAZIONE DEL PREZZO .....	24
Art. 28)	PAGAMENTI IN ACCONTO.....	24
Art. 29)	PAGAMENTI A SALDO.....	25
Art. 30)	FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI.....	26
Art. 31)	RITARDO NEI PAGAMENTI DELLE RATE DI ACCONTO E DELLA RATA DI SALDO.....	26
Art. 32)	REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO .....	27
Art. 33)	ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI .....	27
Art. 34)	CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI .....	27
CAPITOLO 6. GARANZIE E ASSICURAZIONI .....		28
Art. 35)	GARANZIA PROVVISORIA .....	28
Art. 36)	GARANZIA DEFINITIVA .....	28
Art. 37)	RIDUZIONE DELLE GARANZIE.....	28
Art. 38)	OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE .....	29
CAPITOLO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE .....		31
Art. 39)	MODIFICA DEL CONTRATTO E VARIAZIONE DEI LAVORI.....	31
Art. 40)	VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI.....	31
Art. 41)	PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E AI NUOVI PREZZI.....	32
CAPITOLO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....		33
Art. 42)	ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	33
Art. 43)	NORME DI SICUREZZA GENERALI E DI SICUREZZA NEL CANTIERE.....	34
Art. 44)	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC) .....	34
Art. 45)	MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PSC.....	35
Art. 46)	PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.....	35
Art. 47)	OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA .....	36
CAPITOLO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO .....		37
Art. 48)	SUBAPPALTO .....	37



COMUNE DI MONSELICE

*Interventi di sistemazione e messa in sicurezza marciapiedi di via Chiesetta*

Progetto definitivo-esecutivo

Art. 49)	RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO .....	39
Art. 50)	PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI.....	39
CAPITOLO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO .....		41
Art. 51)	RISERVE DELL'APPALTATORE .....	41
Art. 52)	FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE .....	41
Art. 53)	ACCORDO BONARIO.....	42
Art. 54)	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	42
Art. 55)	CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA.....	43
Art. 56)	DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC).....	43
Art. 57)	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI .....	44
CAPITOLO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE .....		47
Art. 58)	ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE.....	47
Art. 59)	TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE.....	47
Art. 60)	PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI .....	47
CAPITOLO 12. NORME FINALI .....		49
Art. 61)	ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	49
Art. 62)	CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI .....	53
Art. 63)	PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE E RINVENIMENTI DI VALORE .....	53
Art. 64)	UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI.....	54
Art. 65)	TERRE E ROCCE DA SCAVO .....	54
Art. 66)	CUSTODIA DEL CANTIERE.....	54
Art. 67)	CARTELLO DI CANTIERE.....	54
Art. 68)	EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO .....	54
Art. 69)	TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI .....	55
Art. 70)	DISCIPLINA ANTIMAFIA E PROTOCOLLO DI LEGALITA'.....	56
Art. 71)	CODICE DI COMPORTAMENTO.....	56
Art. 72)	SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE .....	56



COMUNE DI MONSELICE

*Interventi di sistemazione e messa in sicurezza marciapiedi di via Chiesetta*  
Progetto definitivo-esecutivo

## CAPITOLO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

### Art. 1) PREMESSA

[1] Il presente Capitolato disciplina il contratto tra il Comune di Monselice – Ufficio Tecnico Strade e l'operatore economico di cui all'Art. 45 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i., risultato aggiudicatario della procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs 50/2016 come oggi derogato dall'art. 1, come 2, lett. a) della Legge n° 120/2020 ed art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021 avente ad oggetto "**Interventi di sistemazione e messa in sicurezza marciapiedi di via Chiesetta**", da realizzarsi sul territorio comunale.

[2] L'ubicazione precisa dell'intervento è: via Chiesetta, Monselice.

[3] Il presente Capitolato si intende, ad ogni fine, integrato dalle specifiche norme e disposizioni contenute negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella documentazione che fa parte del contratto, di cui all'articolo "Documenti che fanno parte del contratto" del presente Capitolato.

[4] La descrizione delle caratteristiche e delle funzionalità del lavoro in oggetto, in ogni suo elemento materiale e immateriale, contenuta negli elaborati grafici del progetto esecutivo, rappresenta un minimo inderogabile delle prestazioni contrattuali e non costituisce in alcun modo un limite delle dette prestazioni essendo l'Appaltatore tenuto ad eseguire ogni intervento, anche se non indicato e descritto esplicitamente, comunque necessario ad assicurare il migliore risultato di quanto richiesto anche in funzione del pieno raggiungimento degli obiettivi della Stazione Appaltante.

### Art. 2) DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

[1] Ai fini di una corretta interpretazione di quanto esposto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, in seguito anche denominato solamente "documento", si riporta il significato di alcune delle denominazioni ed abbreviazioni più ricorrenti in esso:

Codice Appalti (CA): il D.lgs. 18/04/2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" (pubblicato in G.U. n. 91 del 19/04/2016) e s.m.i..

Regolamento Appalti (RA, talvolta anche indicato come "Regolamento generale"): il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" (pubblicato in G. U. n. 288 del 10/12/2010 - Suppl. Ordinario n. 270) e s.m.i., in particolare nelle disposizioni non abrogate dal Codice Appalti.

Le modifiche al Codice dei Contratti in materia di semplificazione, adeguamento alle norme europee e ai vari decreti circa il caro materiali;

Il DM 49/2018 regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".

Stazione Appaltante (in seguito denominata anche "Committente/Committenza" o "Ente"): il Comune di Vicenza che appalta i lavori. Con tale dizione si indicheranno altresì anche i rappresentanti della Stazione Appaltante stessa, a ciò espressamente incaricati, che terranno i rapporti con l'Appaltatore sia direttamente che tramite la Direzione Lavori.

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): la figura cui spettano i compiti di cui all'Art. 31 del Codice Appalti, in accordo inoltre con le linee guida ANAC e la normativa applicabile.

Direzione Lavori (DL): Persona fisica o Organizzazione professionale o Società cui spettano i compiti di cui all'Art. 101 del Codice Appalti, in accordo inoltre con le linee guida ANAC e la normativa applicabile.

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP): la figura cui spettano i compiti di cui all'Art. 91 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".



COMUNE DI MONSELICE

*Interventi di sistemazione e messa in sicurezza marciapiedi di via Chiesetta*  
**Progetto definitivo-esecutivo**

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE): la figura cui spettano i compiti di cui all'Art. 92 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Piano di sicurezza e coordinamento (PSC): documento redatto secondo i criteri di cui all'Art. 100 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Piano operativo di sicurezza (POS): il documento redatto secondo i criteri di cui agli Artt. 89 (comma 1, lettera h) e 96 (comma 1, lettera g) del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Oneri per la sicurezza (OS): gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 23, comma 15, del Codice Appalti, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e al Capo 4 dell'allegato XV al decreto stesso; di norma sono individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza" del Modello per la redazione del PSC contenuto nell'allegato II al decreto interministeriale 09/09/2014.

Costi di sicurezza aziendali (CS): i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'Impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c) del Codice Appalti, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81.

Appaltatore (in seguito denominato anche "Contraente" o "Aggiudicatario"): l'operatore economico, così come definito dal Codice Appalti, che ha in appalto dalla Stazione Appaltante l'esecuzione dei lavori di cui al presente documento nell'ambito del cantiere a cui si riferisce il contratto. Non sono Appaltatori (nei confronti della Stazione Appaltante), ai sensi del presente documento, i subappaltatori (più avanti definiti), in quanto non hanno rapporto diretto con la Stazione Appaltante ed eseguono per l'Appaltatore parte dell'appalto assunto dall'Appaltatore medesimo, nel quadro di un rapporto tra Appaltatore e Subappaltatore cui, salvo quanto di seguito fosse espressamente previsto, la Stazione Appaltante è estranea.

Documento unico di regolarità contributiva (DURC): si rinvia all'Art. 80, comma 4, del Codice Appalti.

Attestazione SOA: documento che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 84, comma 1, del Codice Appalti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento Appalti.

Fornitori: si intendono coloro ai quali la Stazione Appaltante abbia richiesto direttamente la fornitura di determinati materiali, che potranno anche comportare, in misura non rilevante rispetto al costo del materiale stesso, l'esecuzione di determinati lavori. L'Appaltatore dovrà adeguare e coordinare l'esecuzione dei lavori con le forniture effettuate dai fornitori.

Subappaltatore: Operatore Economico che ha avuto, ai sensi e nei limiti normativi applicabili, in subappalto da un Appaltatore l'esecuzione e/o la fornitura di opere nell'ambito dell'appalto assegnato dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore medesimo.

Direttore Tecnico (DT): Figura apicale, incaricata dell'organizzazione, della gestione e della conduzione generale del cantiere. Esso mantiene i rapporti con la Direzione Lavori, il RUP, ed in generale con la Stazione Appaltante. Coordina e segue l'esecuzione delle prestazioni in contratto e sovrintende all'adattamento, all'applicazione e all'osservanza dei piani di sicurezza nonché ottempera e tutte le incombenze, per conto dell'Appaltatore, dell'esecuzione concreta del contratto d'appalto. Ad esso ricadono in capo gli obblighi stabiliti dal Codice Appalti nonché dalle norme vigenti applicabili.

Direttore Tecnico di Cantiere (DTC): Persona fisica, sempre presente nel cantiere, cui compete la direzione tecnica di cantiere. In particolare, sarà il referente del cantiere sia in materia di programmazione operativa sia di condotta esecutiva dei lavori e avrà la responsabilità della sicurezza dei lavoratori in cantiere.

[2] Per ogni altra definizione e/o abbreviazione non espressamente riportata in questa sede, si rimanda alla normativa vigente nell'ambito delle opere pubbliche.

In particolare, si richiamano:



COMUNE DI MONSELICE

*Interventi di sistemazione e messa in sicurezza marciapiedi di via Chiesetta*  
**Progetto definitivo-esecutivo**

- D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- D.P.R. 05/10/2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" nei limiti della sua applicabilità ai sensi dell'articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19 del Codice Appalti e dell'articolo 128 del D.Lgs. 19/04/2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50", e in via transitoria fino all'emanazione delle linee guida ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice Appalti;
- D.M. 07/03/2018, n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»", limitatamente al Titolo I e al Titolo II;
- D.M. 10/11/2016, n. 248 "Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
- D.M. 19/04/2000, n. 145 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109" e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36.

### **Art. 3)            OGGETTO E CONDIZIONI DELL'APPALTO**

[1]     L'oggetto dell'Appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori, forniture e quant'altro necessario relativo all'opera il cui titolo è indicato all'Art. 1). Sono compresi nell'Appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente documento, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo-esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e a tutti gli ambiti di progetto (architettonico, strutturale, impiantistico ecc..) dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e per i quali non potrà chiedere alcun tipo di rivalsa.

[2]     Sono altresì compresi gli oneri derivanti dalle modalità di esecuzione dell'opera per singoli lotti funzionali come previsto negli elaborati di progetto esecutivo e nel PSC nonché le interferenze dovute dalla presenza di altre imprese incaricate per il rifacimento di alcuni sottoservizi. Altresì sono compresi gli oneri per le modifiche alla viabilità esistente nel rispetto del Codice della Strada.

[3]     L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata nel rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole dell'arte. L'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

[4]     Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire all'Appaltatore di valutare l'oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo del lavoro. Deve pertanto intendersi compreso nell'Appalto anche quanto non espressamente indicato ma comunque necessario per la realizzazione delle diverse opere.

[5]     Le opere saranno eseguite a perfetta regola d'arte, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale l'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.

[6]     In caso di necessità, l'Appaltatore prende atto che la Stazione Appaltante si riserva di incorporare dall'Appalto e fare eseguire ad altre Imprese, a suo insindacabile giudizio, parte delle opere oggetto dell'Appalto stesso, senza che per tale motivo l'Appaltatore possa avanzare riserve o chiedere risarcimenti o particolari compensi, salvo quanto eventualmente disposto dal presente Capitolato.

[7]     Fanno inoltre parte dell'Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e allegati.

[8]     L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, di igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR vigenti.

[9]     Prima della gara, l'Appaltatore ha l'obbligo di controllare le quantità rilevabili dalla documentazione di progetto e che fa parte



COMUNE DI MONSELICE

Interventi di sistemazione e messa in sicurezza marciapiedi di via Chiesetta  
Progetto definitivo-esecutivo

integrante del contratto attraverso l'esame approfondito di tutti gli atti ed elaborati progettuali (inclusi quelli della sicurezza in ossequio al presente Capitolato Speciale) posti in visione e acquisibili; dell'esito di tale verifica dovrà tenere conto nella formulazione della propria complessiva offerta in sede di gara. L'offerta dovrà intendersi altresì comprensiva delle condizioni speciali e generali nonché degli oneri a suo carico specificati nel presente Capitolato Speciale, per i quali non potrà chiedere alcun tipo di rivalsa.

[10] Trova sempre applicazione l'art. 1374 del Codice civile.

[11] Ai fini dell'Art. 3, comma 5, della L. 13/08/2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i., il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è B33D21002190004 e il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è ZBD31F78F7.

#### Art. 4) FORMA DELL'APPALTO

[1] Innanzitutto, si precisa come il presente Capitolato regoli un Appalto di soli lavori.

[2] Il presente Appalto è dato a: misura, con offerta con unico ribasso.

[3] La Stazione Appaltante, con l'obiettivo di determinare l'importo di gara, ha inoltre individuato i costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma 16, del Codice Appalti, per un totale di euro 8.140,47 pari al 17,99% dell'importo complessivo di appalto al lordo di spese generali e utile di impresa.

#### Art. 4.1) QUADRO ECONOMICO GENERALE

[1] L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito nella seguente tabella:

	Importi in euro	a corpo (C)	a misura (M)	in economia (E)	TOTALE
1	Lavori ( L ) soggetti a ribasso		43.331,08		43.331,08
	di cui costo della manodopera (CM) stimato euro 8.140,47				
2	Costi di sicurezza da PSC (CSC)	_____	_____	_____	1.918,92
		___	___	___	
T	IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2)	_____	_____	_____	45.250,00
		___	___	___	

#### Art. 5) AMMONTARE DELL'APPALTO E CATEGORIE DEI LAVORI

[1] L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'Appalto, ammonta quindi ad euro 45.250,00 oltre IVA.

[2] L'importo totale di cui al precedente periodo comprende gli oneri della sicurezza di cui all'Art. 100 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e s.m.i., stimati in euro 1.918,92 (diconsi euro millenovecentodiciotto/92), somme che non sono soggette a ribasso d'asta, nonché l'importo di euro 43.331,08 (diconsi euro quarantatremilatrecentotrentuno/08), per i lavori soggetti a ribasso d'asta.

[3] L'importo d'offerta relativa ai lavori verrà determinato con il criterio dell'offerta con unico ribasso, determinato ai sensi dell'Art. 95, comma 4, del Codice Appalti, mediante massimo ribasso sull'importo dei lavori posto a base d'asta.

[4] Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell'Art. 95, comma 10, del Codice Appalti e s.m.i. per la verifica di congruità dell'offerta.



COMUNE DI MONSELICE

*Interventi di sistemazione e messa in sicurezza marciapiedi di via Chiesetta*  
**Progetto definitivo-esecutivo**

[5] L'importo contrattuale risulta dall'offerta complessiva dell'aggiudicatario presentata in sede di gara, aumentato degli oneri per la sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e s.m.i..

[6] Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:

**CATEGORIA PREVALENTE**

Ai sensi degli articoli 61 e 90 del Regolamento Appalti, i lavori sono riconducibili alla categoria prevalente di opere generali OG3 – Strade, Autostrade, Ponti, Viadotti, Ferrovie, Linee Tramviarie, Metropolitane, Funicolari, Piste Aeroportuali e relative opere complementari. Sono ricomprese nella categoria sopra richiamata le parti di opere specialistiche il cui importo dei lavori è inferiore al 10% della categoria principale.

La categoria di cui al presente comma costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'articolo 83 del Regolamento Appalti. Per l'esecuzione dei lavori è necessario il possesso dei requisiti con una delle seguenti modalità:

- attestazione SOA nella categoria prevalente di cui al paragrafo sopra, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento Appalti.

Per i lavori di tipo impiantistico vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. 22/01/2008, n. 37 in relazione alla specifica tipologia di impianto che essi dovranno realizzare.

## **Art. 6) AFFIDAMENTO E CONTRATTO**

[1] Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice Appalti e fatto salvo l'esercizio di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di Appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'Aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'Aggiudicatario può, mediante atto notificato alla Stazione Appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

[2] Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione Appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante o mediante scrittura privata.

[3] I Capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

[4] L'Appaltatore in sede di gara dovrà:

- recarsi sui luoghi ove devono eseguirsi i lavori oggetto dell'Appalto e prendere conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione del ribasso offerto;
- verificare ed accertare, anche con l'ausilio di specifiche e mirate indagini, la validità e la fattibilità delle previsioni progettuali e di ciò tenere conto nella formulazione del ribasso;
- verificare la consistenza e la tipologia degli impianti esistenti e le eventuali problematiche connesse alla loro integrazione con gli impianti di nuova installazione; la verifica dovrà essere particolarmente accurata ed attenta in quanto le opere sono appaltate a corpo.

## **Art. 7) FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE**

[1] La forma e le dimensioni delle opere, oggetto dell'Appalto, risultano dai disegni allegati al contratto, che dovranno essere redatti in conformità alle norme UNI vigenti in materia. Inoltre, per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovrà attenere alle norme UNI CEI ISO 80000-1 e UNI CEI ISO 80000-6 nonché alla norma UNI 4546.

[2] La descrizione sommaria delle opere con l'indicazione della località ove dovrà realizzarsi e le principali dimensioni sono



COMUNE DI MONSELICE

*Interventi di sistemazione e messa in sicurezza marciapiedi di via Chiesetta*  
Progetto definitivo-esecutivo

desumibili nell'allegato progetto esecutivo

## Art. 8) VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

[1] Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di Appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione Appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice Appalti all'Art. 106, comma 1.

[2] Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al Codice Appalti e s.m.i. ed i relativi atti attuativi, nonché agli articoli del Regolamento Appalti ancora in vigore.

[3] Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto definitivo-esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del Codice Appalti, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- le soglie fissate all'articolo 35 del Codice Appalti;
- il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.

Tuttavia, la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

[4] Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell'individuazione del quinto d'obbligo di cui al periodo precedente. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

[5] La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del RUP, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

[6] Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'Art. 106 del Codice Appalti e s.m.i..

[7] Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi secondo quanto previsto all'Art. 41) PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E AI NUOVI PREZZI.

[8] Clausola di revisione dei prezzi dei materiali. Come previsto all'art.29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 convertito nella L.25 del 25 marzo 2022, fino al 31 dicembre 2023 in deroga all'art.106 c.1 lett. a) quarto periodo D.Lgs 50/2016 e s.m.i, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla Stazione Appaltante soltanto se risultano superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto MIMS al c.2 secondo periodo ovvero le rilevazioni ISTAT per la definizione delle metodologie di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione. In tal caso, si procede a compensazione, in aumento o diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza. Le modalità di accertamento delle variazioni dei prezzi dei singoli materiali da costruzioni verranno accertate nelle quantità dal direttore dei lavori. Resta inteso che la richiesta di adeguamento dei prezzi dovrà essere presentata dall'appaltatore, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla pubblicazione in GU dei decreti MIMS esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto del cronoprogramma con adeguata documentazione e mezzi di prova ai fini della verifica del direttore dei lavori della maggiore onerosità subita dall'esecutore. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto di eventuali compensazioni precedentemente accordate.



COMUNE DI MONSELICE

*Interventi di sistemazione e messa in sicurezza marciapiedi di via Chiesetta*  
Progetto definitivo-esecutivo

## CAPITOLO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

### Art. 9) OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

[1] A titolo generale, l'Appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto, cui si rimanda.

[2] In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, nonché più favorevole alla Stazione Appaltante, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, osservando il seguente ordine di prevalenza:

- norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
- contratto di Appalto;
- norme del buon costruire, quali CEI, UNI, CNR, ISO, CEE;
- Capitolato Speciale di Appalto;
- gli elaborati del Piano generale di sicurezza o il PSC di cui al D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e s.m.i. e del progetto esecutivo costituiti da relazioni, tavole grafiche e schemi, secondo il seguente ordine gerarchico d'importanza: di riferimento normativo, ambientale, funzionale, strutturale, e impiantistico; ed inoltre gli elaborati del progetto architettonico prevarranno su quelli del progetto strutturale e questi due su quello degli impianti tecnologici; nell'ambito degli elaborati grafici dello stesso progetto, l'ordine di prevalenza è quello decrescente del rapporto (ad esempio gli elaborati esecutivi in scala 1:50 prevalgono su quelli in scala 1:100, ecc.), ferma restando la prevalenza degli aspetti che attengono alla sicurezza di esecuzione, alla statica ed al funzionamento degli impianti;
- descrizione contenuta nei prezzi contrattuali.

[3] L'Appaltatore, per il solo fatto di aver partecipato alla gara è tenuto a conoscere i documenti sopra elencati e il loro ordine gerarchico di importanza, di tutto ciò dovrà tener conto nel formulare l'offerta.

[4] L'Appaltatore dovrà procedere con tutta l'accortezza possibile per prevenire danni od infortuni a persone o cose. Dovrà inoltre mantenere sempre puliti i locali ed evitare di creare eccessivi disagi agli occupanti dello stabile. In particolare, dovrà prestare la massima attenzione per evitare il diffondere di polvere ed effettuare lavorazioni eccessivamente rumorose. L'Appaltatore dovrà provvedere a tutte le operazioni, compreso lo smontaggio, lo spostamento o rimozione di materiale, arredo e/o attrezzature. L'Appaltatore dovrà inoltre eseguire tutti gli interventi provvisori sugli impianti allo scopo di garantirne la funzionalità. Gli impianti e le apparecchiature e le attrezzature dovranno essere conservati salvo diversa indicazione della Direzione Lavori nei locali e baraccamenti dell'Impresa per essere poste in opera durante i lavori. In caso di loro danneggiamento o distruzione dovrà essere effettuata la loro riparazione o sostituzione a carico dell'Impresa.

[5] Si precisa che nella stesura dei prezzi si è tenuto conto anche degli oneri aggiuntivi sopradescritti, ivi compresa la particolarità dei lavori che dovranno essere eseguiti garantendo la funzionalità di tutte le operazioni di realizzazione dei lavori; pertanto, l'Impresa non potrà avanzare ulteriori richieste per manodopera od altro.

[6] In caso di norme del presente Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

[7] L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.



COMUNE DI MONSELICE

*Interventi di sistemazione e messa in sicurezza marciapiedi di via Chiesetta*  
Progetto definitivo-esecutivo

## Art. 10) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

[1] Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'Appalto, ancorché non materialmente allegati:

- il Capitolato Generale d'Appalto, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non previsto da quest'ultimo;
- il presente Capitolato Speciale nonché la parte tecnica;
- tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, come elencati in progetto nel relativo elenco elaborati;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- il computo metrico estimativo;
- il PSC, nonché le proposte integrative di cui all'articolo 100, comma 5, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
- il POS;
- il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento Appalti;
- le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37 del Regolamento Appalti.

[2] Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il vigente Codice Appalti e smi;
- il Regolamento Appalti, per quanto applicabile;
- il Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione;
- il D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e s.m.i., con i relativi allegati.

[3] Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di Appalto. Alla Direzione Lavori è riservata la facoltà di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

[4] Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

[5] Se le discordanze si riferiranno a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

[6] Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi - Computo Metrico Estimativo - Disegni.

[7] Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla DL.

[8] L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.



COMUNE DI MONSELICE

*Interventi di sistemazione e messa in sicurezza marciapiedi di via Chiesetta*  
Progetto definitivo-esecutivo

## Art. 11) DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

[1] La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

[2] L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto con il RUP, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

[3] L'Appaltatore si impegna al rispetto dei Criteri Ambientali Minimi per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione così come previsto dall'Allegato 1 del D.M. 24/12/2015 "Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione e criteri ambientali minimi per le forniture di ausili per l'incontinenza".

Al fine di impedire fenomeni di diminuzione di materia organica, calo della biodiversità, contaminazione locale o diffusa, salinizzazione, erosione del suolo, ecc., sono previste le seguenti azioni a tutela del suolo:

- tutti i rifiuti prodotti dovranno essere selezionati e conferiti nelle apposite discariche autorizzate quando non sia possibile avviarli al recupero;
- eventuali aree di deposito provvisorie di rifiuti non inerti devono essere opportunamente impermeabilizzate e le acque di dilavamento devono essere depurate prima di essere convogliate verso i recapiti idrici finali.

## Art. 12) MODIFICHE DELL'OPERATORE ECONOMICO APPALTATORE

[1] Si applica quanto previsto dall'Art. 110 del Codice Appalti, fatta salva e impregiudicata ogni altra azione che la Stazione Appaltante ritenesse di intraprendere a tutela dei propri diritti ed interessi.

[2] La Stazione Appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice Appalti e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.lgs. 06/09/2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

[3] Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'Impresa mandataria o di una Impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice Appalti.

## Art. 13) RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO – DIRETTORE DI CANTIERE

[1] L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

[2] L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato Generale d'Appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

[3] Se l'Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da



COMUNE DI MONSELICE

*Interventi di sistemazione e messa in sicurezza marciapiedi di via Chiesetta*  
Progetto definitivo-esecutivo

parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le Imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

[4] L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

[5] Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

## **Art. 14) NORME GENERALI SUI MATERIALI, SUI COMPONENTI, SUI SISTEMI E SULL'ESECUZIONE**

[1] Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.

[2] Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano l'Art. 101, commi 3, 4 e 5, del Codice Appalti e s.m.i. e gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto.

[3] L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi a tutte le normative attualmente vigenti in materia di prodotti da costruzione (d.P.R. 21 aprile 1993, n.246.).

[4] I materiali e i componenti devono essere in qualsiasi caso della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione della DL; in caso di controversia, si procede ai sensi degli Art. 51), Art. 52), Art. 53) e Art. 54) del presente Capitolato.

[5] Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

[6] Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

[7] Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, la DL può, sentito il RUP, prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza. Nel caso in cui il cambiamento porti a una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi del presente documento.

[8] Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'Appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta della DL, che riporti l'espressa approvazione del RUP.

[9] L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. La DL può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

[10] Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla DL, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.



COMUNE DI MONSELICE

*Interventi di sistemazione e messa in sicurezza marciapiedi di via Chiesetta*

**Progetto definitivo-esecutivo**

[11] Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.

[12] L'Appaltatore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

[13] Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte della DL l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

[14] Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dall'Appalto e/o necessarie per verificare la qualità dei lavori, sono disposti dalla DL o dall'organo di collaudo e sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa. Per le stesse prove la DL provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

[15] La DL o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dall'Appalto, ritenute però necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa.

## **Art. 15)            CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA, I.V.A. E TERMINI**

[1] Tutti gli atti predisposti dalla SA sono espressi in Euro (€). Tutti gli atti inerenti alla condotta dei lavori saranno anch'essi espressi in Euro.

[2] Le prestazioni di cui al presente Appalto vengono effettuate nell'esercizio d'impresa e pertanto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto [I.V.A.] (D.P.R. 26/10/1972, n. 633) da sommarsi all'importo contrattuale, a carico della Stazione Appaltante, nella misura vigente al momento del pagamento, che verrà indicata dalla Committenza su richiesta dell'Appaltatore da effettuarsi prima dell'emissione della fattura.

[3] Tutti gli atti predisposti dall'Amministrazione per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

[4] Tutti i termini di cui al presente Capitolato Speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 03/06/1971, n. 1182 (norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini).



COMUNE DI MONSELICE

*Interventi di sistemazione e messa in sicurezza marciapiedi di via Chiesetta*  
Progetto definitivo-esecutivo

## CAPITOLO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

### Art. 16) CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

[1] L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito processo verbale di consegna redatto in contraddittorio in doppio esemplare, da effettuarsi non oltre **45 (quarantacinque) giorni** dalla predetta stipula, previa convocazione dell'Appaltatore. Dalla data di tale verbale decorre il termine utile per la consegna dell'opera o dei lavori.

[2] Prima della consegna dell'opera, verrà rilasciata dal RUP una attestazione, controfirmata dall'Appaltatore, in merito al permanere delle seguenti condizioni:

- accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
- conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

[3] Il DL, su autorizzazione del RUP, convocherà con lettera, trasmessa con congruo anticipo, l'Appaltatore alla consegna dei lavori.

[4] L'Appaltatore avrà l'onere di presentarsi alla data indicata dal DL e/o dalla Stazione Appaltante con adeguato supporto di mezzi e operai per coadiuvare la DL nelle operazioni di tracciamento, misura ecc. necessarie per la consegna stessa.

[5] Se ricorrono i presupposti di cui all'Art. 32, commi 8 e 13, del Codice Appalti, il RUP, subito dopo che l'aggiudicazione definitiva è diventata efficace, può autorizzare il DL a procedere alla consegna in via d'urgenza. In tal caso il DL indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente, ivi comprese le opere provvisionali.

[6] È altresì facoltà della Stazione Appaltante procedere:

- alla consegna frazionata dei lavori senza che l'Appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione;
- alla consegna parziale dei lavori, senza che l'Appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta, a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili; in questa evenienza l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che prevede la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

[7] Il processo verbale di consegna dei lavori deve contenere tutte le circostanze, speciali e non, le operazioni effettuate per la consegna quali tracciamenti, misure, capisaldi ecc., le aree, i locali a disposizione dell'Appaltatore nonché la dichiarazione che l'area su cui verranno eseguiti i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

[8] Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il DL fissa un nuovo termine perentorio per la consegna, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto, se stipulato, incamerare la cauzione, e utilizzare la graduatoria definitiva di gara per un nuovo affidamento, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

[9] L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, ad ogni stato di avanzamento dei lavori, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in originale ed in data non anteriore ad un mese da quella del SAL, sia relativo alla propria Impresa che alle Imprese subappaltatrici presenti in cantiere. Lo stesso obbligo



COMUNE DI MONSELICE

*Interventi di sistemazione e messa in sicurezza marciapiedi di via Chiesetta*  
Progetto definitivo-esecutivo

fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie Imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

## Art. 17) TEMPO UTILE E TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

[1] Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'Appalto è fissato in **60 (sessanta) giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del processo verbale di consegna dei lavori. Si rimanda al cronoprogramma che è parte integrante del progetto per ulteriori dettagli.

[2] Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto dei giorni festivi, delle ferie contrattuali e del numero medio di giorni di maltempo nella zona in cui ricade l'area oggetto dell'appalto; pertanto, le eventuali giornate di maltempo non autorizzano proroghe e/o sospensioni di alcun tipo.

[3] L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo/consegna anticipata dell'opera riferito alla sola parte funzionale delle opere.

## Art. 18) SOSPENSIONI, PROROGHE E RIPRESE

[1] Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP con annotazione sul verbale.

[2] Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione Lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Cessate le cause della sospensione la DL ordina la ripresa dei lavori redigendo l'apposito verbale.

[3] Qualora, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre il DL provvede alla sospensione parziale lavori di quelli non eseguibili. Ricorrendo tale evenienza, ai fini del differimento dei termini contrattuali si opererà ai sensi dell'Art. 107 del Codice Appalti.

[4] Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una modifica/variante in corso d'opera nei casi previsti dall'Art. 106 del Codice Appalti.

[5] Fuori dei casi previsti dai precedenti commi, il RUP può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori, nei limiti e con gli effetti previsti dal citato dell'Art. 107 del Codice Appalti. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse l'interruzione dei finanziamenti (comunitari, statali e/o regionali ecc..) ad esempio per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici.

[6] In caso di inosservanza di norma in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il CSE o il RUP ovvero la DL, potranno ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa solo quando sia nuovamente assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per tali sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore, e la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza non comporterà alcuno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori.

[7] Il verbale per la concessione di sospensioni, redatto ai sensi dell'art. 107 del Codice Appalti, e controfirmato dall'Appaltatore e in possesso di adeguata motivazione a cura della Direzione Lavori, deve pervenire al RUP entro 5 (cinque) giorni successivi alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso.

[8] Qualora il RUP non si pronunci entro 5 (cinque) giorni dal suo ricevimento il verbale si dà per riconosciuto ed accettato dalla Stazione Appaltante.



COMUNE DI MONSELICE

*Interventi di sistemazione e messa in sicurezza marciapiedi di via Chiesetta*  
Progetto definitivo-esecutivo

[9] La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita.

[10] Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli si procede a norma dell'art. 190 del Regolamento Appalti.

[11] La durata della sospensione, salvo che non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, non è calcolata e non incide sullo scorrere del tempo contrattuale per dare ultimate le opere. Per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'Appaltatore.

[12] Nel verbale di sospensione è indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

[13] L'Appaltatore, qualora per cause a esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale, può chiedere la proroga presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine contrattuale medesimo. La richiesta è presentata al DL, il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere del DL. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere del DL qualora questi non si esprima entro 10 (dieci) giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del DL qualora questo sia difforme dalle conclusioni del RUP.

[14] In deroga a quanto previsto al comma precedente, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 (quarantacinque) giorni alla scadenza del termine contrattuale, e comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate dopo; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

[15] A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o del rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o fornitori, salvo il fatto che l'Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione Appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori. I termini di 30 (trenta) giorni e di 10 (dieci) giorni di cui al comma 13 sono ridotti rispettivamente a 10 (dieci) giorni e a 3 (tre) giorni; qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine contrattuale, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

[16] La mancata determinazione del RUP sulle richieste di proroga entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

[17] Non appena cessate le cause della sospensione il DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

[18] Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'Appaltatore e trasmesso al RUP entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione; esso è efficace dalla data della sua redazione. Al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni previste per il verbale di sospensione.

[19] Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.

[20] Il RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al DL.

[21] Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dei commi precedenti in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.



COMUNE DI MONSELICE

*Interventi di sistemazione e messa in sicurezza marciapiedi di via Chiesetta*  
**Progetto definitivo-esecutivo**

[22] Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva dei lavori, o comunque quando superino 6 (sei) mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

## **Art. 19) PENALI IN CASO DI RITARDO**

[1] Al di fuori di un accertato e grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore stesso rispetto alle previsioni del contratto, il DL o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto un apposito verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali come stabilito dall'Art. 108, comma 4, del Codice Appalti e s.m.i..

[2] Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale.

[3] La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- 1) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal DL per la consegna degli stessi, qualora la Stazione Appaltante non si avvalga della facoltà di cui al comma 3 dell'Art. 16) CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI;
- 2) nella ripresa dei lavori conseguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DL;
- 3) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- 4) nel rispetto del termine fissato dal DL per il completamento di lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori di cui al comma 2 dell'Art. "Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione".

[4] La penale di cui al comma 3, lettera a) e b), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione di quelli non accettabili o danneggiati; la penale di cui al comma 2, lettera d) è applicata all'importo delle lavorazioni di piccola entità elencate nel certificato di ultimazione lavori.

[5] Le penali irrogate ai sensi del comma 3 sono disapplicate e, se già addebitate, sono restituite qualora l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti il termine di ultimazione dei lavori.

[6] Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

[7] In caso di risoluzione del contratto, ai sensi del presente Capitolato e ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i medesimi.

[8] Le penali possono essere disapplicate su motivata richiesta dell'Appaltatore quando si riconosca che il ritardo non è allo stesso imputabile o quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse della Stazione Appaltante.

[9] L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

[10] L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trovano applicazione le disposizioni del presente documento in materia di risoluzione del contratto.



COMUNE DI MONSELICE

Interventi di sistemazione e messa in sicurezza marciapiedi di via Chiesetta  
Progetto definitivo-esecutivo

## Art. 20) PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

[23] Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità/indicazioni erronee e/o incompatibili col rispetto dei termini di ultimazione.

[24] Qualora la DL ritenesse che il programma esecutivo di cui al comma 1 non fosse adeguato, la stessa comunicherà per iscritto la mancata approvazione del programma evidenziando le criticità emerse e assegnerà un ulteriore termine, non superiore a 15 (quindici) giorni, all'Appaltatore per la revisione del programma esecutivo.

[25] La mancata presentazione del programma esecutivo entro il termine di cui al comma 1 o la sua eventuale insufficiente revisione secondo quanto prescritto dalla Direzione Lavori entro il termine di cui al comma 2 così come la mancata approvazione del programma stesso da parte della D.L. medesima, comporta l'automatica accettazione da parte dell'Appaltatore del cronoprogramma di progetto, quale programma esecutivo dei lavori.

[26] Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- qualora sia richiesto dal CSE, in ottemperanza al D.Lgs. 09/04/2008, n. 81. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato;
- per eventuali sospensioni, proroghe e riprese.

[27] I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma di progetto integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 4.

[28] L'accettazione del programma esecutivo non esclude né diminuisce la responsabilità dell'Appaltatore per la regolare e tempestiva esecuzione delle opere.

[29] In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica quanto disposto dall'Art. 18) SOSPENSIONI, PROROGHE E RIPRESE del presente documento.

## Art. 21) INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

[1] Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo



COMUNE DI MONSELICE

*Interventi di sistemazione e messa in sicurezza marciapiedi di via Chiesetta*  
Progetto definitivo-esecutivo

il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;
- l'apprestamento di andatoie e passerelle per garantire il passaggio carrabile e pedonale ai residenti durante l'esecuzione dei lavori;
- l'apprestamento di andatoie e passerelle per garantire il passaggio e l'accessibilità agli esercizi commerciali prospicienti i luoghi di intervento durante l'esecuzione dei lavori;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal contratto d'appalto o dal Capitolato Generale d'Appalto;
- le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati né i ritardi e gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
- il tempo necessario alla DL per l'approvazione dei calcoli, delle campionature e dei disegni costruttivi;
- gli scioperi a qualunque titolo organizzati;
- le avverse condizioni meteorologiche che rientrino nella media stagionale;
- il tempo necessario alla DL ed alla Stazione Appaltante per l'esame e l'approvazione delle eventuali proposte di variante dell'Appaltatore;
- l'eventuale ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei pagamenti;
- le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 09/04/2008, fino alla relativa revoca.

[2] Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

[3] Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe o di sospensioni dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per l'eventuale risoluzione del Contratto.



COMUNE DI MONSELICE

*Interventi di sistemazione e messa in sicurezza marciapiedi di via Chiesetta*  
Progetto definitivo-esecutivo

## **Art. 22) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI**

[1] In generale, trova applicazione l'Art. 108 del Codice Appalti e s.m.i..

[2] L'eventuale ritardo dell'Appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori, superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi potrà produrre la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Codice Appalti.

[3] Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui al comma 2 dell'Art. 19) PENALI IN CASO DI RITARDO, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal DL per compiere i lavori con la messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori.

[4] Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.



COMUNE DI MONSELICE

*Interventi di sistemazione e messa in sicurezza marciapiedi di via Chiesetta*  
Progetto definitivo-esecutivo

## CAPITOLO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

### Art. 23) LAVORI A CORPO

[1] La valutazione dei lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

[2] Qualora in corso d'opera o nelle eventuali varianti debbano essere introdotte variazioni ai lavori, e per tali variazioni la Direzione Lavori, sentito il RUP e con l'assenso dell'Appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate "a corpo".

[3] Nei casi di cui al comma 2, se il prezzo complessivo non è valutabile mediante l'utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'Art. 41) PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E AI NUOVI PREZZI. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

[4] Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

[5] La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nello Schema di Contratto, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

[6] Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

### Art. 24) LAVORI A MISURA

[1] La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato Speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

[2] Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della eventuale perizia di variante.

[3] La contabilizzazione delle opere è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari che è parte integrante del progetto.

[4] L'elenco dei prezzi unitari, come ridotto in base all'offerta dell'Appaltatore, ha validità esclusivamente per la definizione delle unità di misura e dei prezzi unitari, mentre non assume alcun rilievo in relazione alle quantità ivi indicate.



COMUNE DI MONSELICE

*Interventi di sistemazione e messa in sicurezza marciapiedi di via Chiesetta*  
Progetto definitivo-esecutivo

## Art. 25)      LAVORI IN ECONOMIA

[1] L'eventuale contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto è effettuata con le modalità previste dall'articolo 179 del Regolamento **Appalti**.

[2] Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalità di cui al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.

[3] Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori od omissioni progettuali, sopraggiunte nel corso dei lavori, la DL potrà chiedere l'esecuzione di lavori non previsti in economia. In tal caso il corrispettivo per tali lavori verrà compensato secondo le voci di elenco prezzi o qualora non fosse presente la qualifica e la tipologia di manodopera necessaria il compenso sarà determinato come di seguito:

- per quanto riguarda la manodopera, applicando le tabelle del costo orario della manodopera edile in vigore nella Provincia di Vicenza (edita dal Provveditorato OO.PP.) o della Regione Veneto o della Camera di Commercio di Vicenza in vigore al momento dell'esecuzione di dette opere;
- per quanto riguarda i noli ed i materiali, secondo i prezzi elementari indicati nel prezziario della Regione Veneto o nel bollettino della Camera di Commercio di Vicenza in vigore al momento dell'esecuzione di dette opere, o con formazione di nuovi prezzi ai sensi come determinato al riguardo all'Art. 41) PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E AI NUOVI PREZZI.

[4] Tali prestazioni vengono inserite in apposite liste settimanali. Il riassunto di ciascuna lista viene riportato sul libretto delle misure e sul registro di contabilità sotto un capo distinto e l'importo delle liste è poi riportato nello stato di avanzamento ed è assoggettato all'eventuale ribasso d'asta.

[5] Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguire e provvisti dei necessari attrezzi. I macchinari e mezzi d'opera dati a noleggio dovranno essere in perfetta efficienza e forniti di tutti gli accessori per il loro perfetto funzionamento, restando pertanto a carico dell'Appaltatore sia la manutenzione che tutte le riparazioni necessarie. Il prezzo del noleggio delle macchine, attrezzi e mezzi di trasporto comprende altresì ogni spesa per carburante, combustibile, lubrificante, consumi di energia elettrica e quanto altro occorra per il loro funzionamento, il trasporto, l'installazione, gli spostamenti e il successivo ritiro delle macchine e gli attrezzi, la mano d'opera specializzata, qualificata e comune comunque occorrente sia per le suddette prestazioni che per il funzionamento e l'uso delle macchine e degli attrezzi e per la guida dei mezzi di trasporto.

[6] L'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare quotidianamente alla DL le liste relative agli operai, mezzi d'opera e provviste somministrati su richiesta della stessa DL per l'esecuzione delle prestazioni in economia.

[7] Non saranno riconosciute prestazioni in economia non autorizzate.

## Art. 26)      VALUTAZIONE DEI MANUFATTI A PIÈ D'OPERA

[1] Sarà facoltà della DL, previa autorizzazione del RUP, valutare i manufatti e i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla DL.



COMUNE DI MONSELICE

*Interventi di sistemazione e messa in sicurezza marciapiedi di via Chiesetta*  
Progetto definitivo-esecutivo

## CAPITOLO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

### Art. 27) ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

[1] Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice Appalti, è dovuta all'Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20 (venti) per cento dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 del Codice civile.

[2] L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

[3] L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

[4] Fermo restando quanto previsto dall'Art. 28), l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

- 1) importo garantito almeno pari all'anticipazione, eventualmente maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge se previsto, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
- 2) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
- 3) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla specifica scheda tecnica allegata al D.M. 19/01/2019, n. 31, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo allegato al medesimo decreto;
- 4) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del D.M. 10/01/1989.

[5] La Stazione Appaltante procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

### Art. 28) PAGAMENTI IN ACCONTO

[1] Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli Art. 23), Art. 24), Art. 25) e Art. 26) raggiungono un importo pari a Euro 40.000,00, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori.

[2] La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:

- 1) al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'Art. 3), comma 2;
- 2) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'Art. 4), colonna OS;
- 3) al netto della ritenuta dello 0,50 (zero virgola cinquanta) per cento, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 30, comma 5 bis, del Codice Appalti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
- 4) al netto dell'importo degli Stati di avanzamento precedenti.



COMUNE DI MONSELICE

Interventi di sistemazione e messa in sicurezza marciapiedi di via Chiesetta  
Progetto definitivo-esecutivo

[3] Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

- 1) la DL redige la contabilità ed emette lo Stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del Regolamento Appalti, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ... ..» con l'indicazione della data di chiusura;
- 2) il RUP emette, entro i 7 (sette) giorni successivi, il conseguente certificato di pagamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo Stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'Art. 27), comma 2.

[4] Fermo restando quanto previsto dall'Art. 30), la Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore ai sensi dell'articolo 185 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

[5] Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello Stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

[6] In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90 (novanta) per cento dell'importo contrattuale, può essere emesso uno Stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95 (novantacinque) per cento dell'importo contrattuale. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'Art. 29). Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

## Art. 29) PAGAMENTI A SALDO

[1] 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP entro 10 (dieci) giorni dalla sua emissione; con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

[2] Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel Registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

[3] La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'Art. 28), comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

[4] Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice civile.

[5] Fermo restando quanto previsto all'Art. 30), il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice Appalti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

- 1) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
- 2) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione 2 (due) anni dopo l'emissione del certificato di collaudo;
- 3) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla specifica scheda tecnica allegata al D.M. 19/01/2019, n. 31, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo allegato al medesimo decreto.

[6] Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché



COMUNE DI MONSELICE

*Interventi di sistemazione e messa in sicurezza marciapiedi di via Chiesetta*  
Progetto definitivo-esecutivo

riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

[7] L'Appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

## **Art. 30) FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI**

[1] Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione Appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della L. 24/12/2007, n. 244 e del D.M. 03/04/2013, n. 55.

[2] Ogni pagamento è altresì subordinato:

- 1) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'Art. 56), comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della L. 09/08/2013, n. 98, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
- 2) agli adempimenti di cui agli Art. 48), Art. 49) e Art. 50) in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
- 3) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'Art. 69) in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- 4) ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della L. 24/11/2006, n. 286, all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18/01/2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

[3] In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

## **Art. 31) RITARDO NEI PAGAMENTI DELLE RATE DI ACCONTO E DELLA RATA DI SALDO**

[1] Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 45 (quarantacinque) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.

[2] In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'Art. 28), comma 4, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori.

[3] Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

[4] È facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 50 (cinquanta) per cento dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.



COMUNE DI MONSELICE

*Interventi di sistemazione e messa in sicurezza marciapiedi di via Chiesetta*

**Progetto definitivo-esecutivo**

[5] In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'Art. 29), comma 3, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori di cui al comma 2.

## **Art. 32) REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

[1] Come previsto all'art.29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 convertito nella L.25 del 25 marzo 2022, fino al 31 dicembre 2023 in deroga all'art.106 c.1 lett.a) quarto periodo D.Lgs 50/2016 e smi, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla Stazione Appaltante soltanto se risultano superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto MIMS al c.2 secondo periodo ovvero le rilevazioni ISTAT per la definizione delle metodologie di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione. In tal caso, si procede a compensazione, in aumento o diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza. Le modalità di accertamento delle variazioni dei prezzi dei singoli materiali da costruzioni verranno accertate nelle quantità dal direttore dei lavori. Resta inteso che la richiesta di adeguamento dei prezzi dovrà essere presentata dall'appaltatore, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla pubblicazione in GU dei decreti MIMS esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto del cronoprogramma con adeguata documentazione e mezzi di prova ai fini della verifica del direttore dei lavori della maggiore onerosità subita dall'esecutore. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto di eventuali compensazioni precedentemente accordate.

[2] La compensazione dei prezzi di cui al comma 1 deve essere richiesta dall'Appaltatore, con apposita istanza, come previsto nei decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 21.

## **Art. 33) ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI**

[1] Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

## **Art. 34) CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

[1] È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

[2] È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice Appalti e della L. 21/02/1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.



COMUNE DI MONSELICE

*Interventi di sistemazione e messa in sicurezza marciapiedi di via Chiesetta*  
Progetto definitivo-esecutivo

## CAPITOLO 6. GARANZIE E ASSICURAZIONI

### Art. 35) GARANZIA PROVVISORIA

[1] Ai sensi dell'articolo 93 del Codice Appalti, agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria con le modalità e alle condizioni di cui al bando e al disciplinare di gara.

### Art. 36) GARANZIA DEFINITIVA

[1] Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice Appalti, è richiesta una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario è superiore al 10 (dieci) per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; se il ribasso offerto è superiore al 20 (venti) per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

[2] La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'Art. 93, comma 3, del Codice Appalti, in conformità alla specifica scheda tecnica allegata al D.M. 19/01/2019, n. 31, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo allegato al medesimo decreto, eventualmente integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile se previsto, in conformità all'articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice Appalti. La garanzia è presentata alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

[3] La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

[4] La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20(venti) per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

[5] La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

[6] La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

[7] In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'Impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice Appalti.

[8] Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice Appalti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'Art. 35) da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'Appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

### Art. 37) RIDUZIONE DELLE GARANZIE

[1] Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice Appalti, come richiamato anche dall'articolo 103, comma 1, settimo periodo,



COMUNE DI MONSELICE

Interventi di sistemazione e messa in sicurezza marciapiedi di via Chiesetta  
Progetto definitivo-esecutivo

del Codice medesimo, l'importo della garanzia provvisoria di cui all'Art. 35) e l'importo della garanzia definitiva di cui all'Art. 36) sono ridotti:

- 1) del 50 (cinquanta) per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2015, di cui all'articolo 63 del Regolamento Appalti. La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (*International Accreditation Forum*);
- 2) del 30 (trenta) per cento per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure del 20 (venti) per cento per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
- 3) del 15 (quindici) per cento per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

[2] Le riduzioni di cui al comma 1 sono tra loro cumulabili, ad eccezione della riduzione di cui alla lettera a) che è cumulabile solo in relazione ad una delle due fattispecie alternative ivi previste.

[3] Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti:

- 1) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;
- 2) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

[4] In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 89 del Codice Appalti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.

[5] Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del Regolamento Appalti.

[6] In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l'impresa, in relazione allo specifico Appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l'attestazione SOA in classifica II.

## Art. 38) OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

[1] Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice Appalti, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'Art. 16), a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

[2] La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato collaudo. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo specifico schema-tipo allegato al D.M. 19/01/2019, n. 31.

[3] La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla



COMUNE DI MONSELICE

Interventi di sistemazione e messa in sicurezza marciapiedi di via Chiesetta  
Progetto definitivo-esecutivo

Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «*Contractors All Risks*» (C.A.R.) e deve:

- 1) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, così distinta:
  - partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3),
  - partita 2) per le opere preesistenti: Euro 500.000,00,
  - partita 3) per demolizioni e sgomberi: Euro 200.000,00;

essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.

[4] La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad Euro 1.000.000,00.

[5] Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

[6] Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice Appalti, la garanzia assicurativa è prestata dall'Impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 48, comma 6, del Codice Appalti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.

[7] Nell'ipotesi di consegna dei lavori sotto riserva di legge, copia della polizza di cui al presente articolo (C.A.R.) deve essere consegnata dall'Impresa appaltatrice almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori, ai sensi dell'Art.103 comma 7 del Codice Appalti e s.m.i..



COMUNE DI MONSELICE

*Interventi di sistemazione e messa in sicurezza marciapiedi di via Chiesetta*  
Progetto definitivo-esecutivo

## CAPITOLO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

### Art. 39) MODIFICA DEL CONTRATTO E VARIAZIONE DEI LAVORI

[1] La possibilità di introdurre modifiche del contratto d'Appalto, nonché varianti in corso d'opera, è disciplinata dall'Art. 106 del Codice Appalti. Spetta alla DL, accertata la sussistenza delle condizioni tutte previste dalla predetta disposizione normativa, proporre al RUP, con apposita relazione motivata, l'approvazione di una perizia suppletiva e/o di variante. La Stazione Appaltante, sulla base delle valutazioni espresse a riguardo dal RUP, provvederà alla successiva approvazione della predetta perizia.

[2] Non possono essere introdotte, nel rispetto dei principi "di concorrenza e di parità di condizioni", variazioni di carattere "sostanziale" cioè variazioni, rispetto alle previsioni del progetto approvato, tali da poter influire, se fossero state conosciute, sulle offerte presentate dagli altri concorrenti in sede di gara o da consentire la presentazione di offerte anche da parte di altri operatori economici.

[3] Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 (dieci) per cento dell'importo delle categorie di lavoro dell'Appalto, come individuate nella tabella di cui all'Art. 5), e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

[4] Nel caso in cui in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'Appaltatore l'esecuzione delle ulteriori opere alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia di variante e/o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione dell'Appaltatore. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'Appaltatore per accettazione. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'Appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del Codice Appalti. La Stazione Appaltante può inoltre disporre varianti in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto. L'esercizio di tale facoltà deve essere comunicato all'Appaltatore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale, in tal caso nulla spetta all'appaltatore a titolo di indennizzo.

[5] La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del PSC di cui all'Art. 44), con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all'Art. 45), nonché l'adeguamento dei POS di cui all'Art. 46).

[6] Se la variante comporta la sospensione dei lavori in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria sia ordinaria che amministrativa, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, si applicano le disposizioni di cui all'Art. 18).

[7] Ai sensi dell'Art. 149 del Codice Appalti non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal DL per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 20 (venti) per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del 10 (dieci) per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante.

[8] Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

### Art. 40) VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

[1] Ai sensi dell'articolo 106, comma 2, lettera b), del Codice Appalti, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la



COMUNE DI MONSELICE

*Interventi di sistemazione e messa in sicurezza marciapiedi di via Chiesetta*  
Progetto definitivo-esecutivo

realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15 (quindici) per cento dell'importo originario del contratto, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto con indicazione di una nuova gara alla quale è invitato l'Appaltatore originario.

[2] In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 (dieci) per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

[3] Ai sensi dell'articolo 106, commi 9 e 10, del Codice Appalti, i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione Appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

[4] La modifica contrattuale/variante deve comprendere gli eventuali costi, stabiliti dal Coordinatore per la sicurezza, per l'adeguamento del PSC e dei relativi costi per la sicurezza, con i conseguenti adempimenti.

## **Art. 41) PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E AI NUOVI PREZZI**

[1] Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.

[2] Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP. I predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:

- 1) dal prezzario di riferimento o in uso per la Stazione Appaltante, oppure, se non reperibili;
- 2) raggugliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- 3) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove e regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

[3] Sono considerati prezzari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorità:

- 1) prezzario vigente dei lavori pubblici della Regione Veneto;
- 2) prezzari Interprovinciali vigenti delle Opere Edili e degli Impianti Tecnologici, redatti dalla Camera di Commercio di Vicenza su incarico di Unioncamere Veneto e delle Camere di Commercio del Veneto;
- 3) prezzario DEI del Genio Civile.

[4] Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel contratto, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.



COMUNE DI MONSELICE

Interventi di sistemazione e messa in sicurezza marciapiedi di via Chiesetta  
Progetto definitivo-esecutivo

## CAPITOLO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

### Art. 42) ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

[1] Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

- 1) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- 2) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- 3) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
- 4) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell'Art. 56), comma 2);
- 5) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81. Se l'Impresa occupa fino a 10 (dieci) lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30/11/2012 e successivi aggiornamenti;
- 6) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81.

[2] Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'Appaltatore deve trasmettere al CSE il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 nonché:

- 1) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all'Art. 44) qualora previsto, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'Art. 45);
- 2) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'Art. 46).

[3] Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

- 1) dall'Appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
- 2) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice Appalti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
- 3) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice Appalti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
- 4) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'Impresa mandataria, se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice Appalti; l'Impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
- 5) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'Impresa individuata con l'atto



COMUNE DI MONSELICE

Interventi di sistemazione e messa in sicurezza marciapiedi di via Chiesetta  
Progetto definitivo-esecutivo

costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 45, commi 2, lettera e), del Codice Appalti; l'Impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

6) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

[4] Fermo restando quanto previsto all'Art. 47), comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81.

[5] L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

### Art. 43) NORME DI SICUREZZA GENERALI E DI SICUREZZA NEL CANTIERE

[1] Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 l'Appaltatore è obbligato:

- 1) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- 2) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
- 3) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
- 4) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

[2] L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

[3] L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*incident and injury free*».

[4] L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'Art. 42), commi 1, 2 o 5, oppure agli Art. 44), Art. 45), Art. 46) o Art. 47).

### Art. 44) PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC)

[1] L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC qualora previsto e/o messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato.

[2] L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:

- a. alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;
- b. alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'Art. 45).



COMUNE DI MONSELICE

*Interventi di sistemazione e messa in sicurezza marciapiedi di via Chiesetta*  
**Progetto definitivo-esecutivo**

[3] Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell'articolo 48, commi 27 o 18 del Codice Appalti) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:

- 1) ad adeguare il PSC, se necessario;
- 2) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

## **Art. 45) MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PSC**

[1] L'Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:

- 1) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- 2) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

[2] L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.

[3] Se entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri 3 (tre) giorni lavorativi, il Coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

- 3) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
- 4) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

[4] Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione Appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

## **Art. 46) PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA**

[1] L'Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

[2] Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla Stazione Appaltante, per il tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

[3] Ai sensi dell'articolo 105, comma 9 del Codice Appalti, l'Appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'Art. 48), comma 4, lettera e), sub. 2), del presente Capitolato Speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato



COMUNE DI MONSELICE

*Interventi di sistemazione e messa in sicurezza marciapiedi di via Chiesetta*  
**Progetto definitivo-esecutivo**

dall'Appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'Art. 42), comma 4.

[4] Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato D.Lgs. 09/04/2008, n. 81.

[5] Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 09/09/2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'Art. 44).

## **Art. 47) OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA**

[1] L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

[2] I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

[3] L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del Coordinatore, l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

[4] Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di Appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

[5] Ai sensi dell'articolo 105, comma 17 del Codice Appalti, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

[6] Nel caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il DL e/o il RUP e/o il responsabile dei lavori provvederà/anno a sospendere le lavorazioni pericolose, disponendone la ripresa solo dopo la comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. La durata di eventuali sospensioni dei lavori dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza non comporterà proroga dei termini di ultimazione previsti dal contratto.



COMUNE DI MONSELICE

*Interventi di sistemazione e messa in sicurezza marciapiedi di via Chiesetta*  
Progetto definitivo-esecutivo

## CAPITOLO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

### Art. 48) SUBAPPALTO

[1] Il subappalto è il contratto con il quale l'Appaltatore affida a terzi parte delle lavorazioni oggetto del contratto d'Appalto ed è disciplinato dall'articolo 105 del Codice Appalti. Fatto salvo quanto previsto per le lavorazioni riconducibili alle categorie "super specializzate" (c.d. "SIOS") previste dal D.M. 10/11/2016, n. 248, ciascuna di importo superiore al 10 (dieci) per cento dell'importo dell'Appalto, il subappalto è ammesso nel limite massimo indicato al comma 2 del predetto articolo 105 del Codice Appalti. È possibile altresì l'affidamento delle predette lavorazioni anche mediante cottimo. Fermo restando tale limite complessivo:

a. I lavori appartenenti alla/e categoria/e delle opere a qualificazione obbligatoria eventualmente individuati dal presente Capitolato Speciale, devono essere obbligatoriamente subappaltati se l'Appaltatore non ha i requisiti per la loro esecuzione, oppure devono essere subappaltati per la parte eccedente la qualificazione dell'Appaltatore;

b. I lavori appartenenti alla/e categoria/e specializzate non a qualificazione obbligatoria eventualmente individuati dal presente documento, possono essere subappaltati per intero.

[2] Le lavorazioni appartenenti alla/e categoria/e delle opere "super-specialistiche (SIOS)" di cui al sopra citato D.M. 10/11/2016, n. 248 eventualmente individuate dal presente Capitolato, possono essere subappaltate nella misura massima del 30 (trenta) per cento dell'importo di ciascuna categoria; detta percentuale non è computata ai fini del raggiungimento del limite di cui al suindicato articolo 105, comma 2, del Codice Appalti. Per dette lavorazioni il subappalto deve essere richiesto e autorizzato unitariamente e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

[3] Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice Appalti, non costituiscono subappalto le forniture con posa in opera e i noli a caldo se singolarmente di importo inferiore al 2 (due) per cento dell'importo dei lavori affidati o a Euro 100.000 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia inferiore al 50 (cinquanta) per cento dell'importo del contratto da affidare. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto devono essere comunicati, con la relativa denominazione al RUP e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in tempo utile in modo da consentire al RUP medesimo di effettuare le necessarie verifiche prima dell'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari.

[4] L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante subordinata alla verifica del possesso dei necessari requisiti da parte del subappaltatore o cottimista come previsto dall'articolo 105 del Codice Appalti, alle seguenti condizioni:

- a. che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
- b. che l'Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante:
  - 1) di copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
    - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi previsti dal PSC;
    - l'inserimento delle clausole di cui al successivo Art. 68), per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della L. 13/08/2010, n. 136 pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
    - l'individuazione delle categorie, tra quelle previste dal bando di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'articolo 83 del Regolamento Appalti;
    - l'individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL o al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al



COMUNE DI MONSELICE

Interventi di sistemazione e messa in sicurezza marciapiedi di via Chiesetta  
Progetto definitivo-esecutivo

comma 4, lettera a);

- 2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
- 1) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione Appaltante:
  - 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
  - 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 attestante/i il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice Appalti;
  - 2) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del D.lgs. 06/09/2011, n. 159; a tale scopo:
    - 1) se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad Euro 150.000,00, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato D.lgs. 06/09/2011, n. 159 acquisita con le modalità di cui al successivo Art. 70), comma 2;
    - 2) il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato D.lgs. 06/09/2011, n. 159.

[5] L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- 1) se ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice Appalti, l'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 (venti) per cento nonché deve corrispondere le quote relative al costo della manodopera e ai costi della sicurezza senza alcun ribasso. Ai fini del controllo del rispetto di tale disposizione i costi della manodopera e della sicurezza devono essere evidenziati separatamente nel contratto di subappalto;
- 2) al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, per il tramite della DL e sentito il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
- 3) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- 4) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- 5) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
  - 1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
  - 2) copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli Art. 44) e Art. 46) del presente Capitolato Speciale;

[6] Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

[7] I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.



COMUNE DI MONSELICE

*Interventi di sistemazione e messa in sicurezza marciapiedi di via Chiesetta*

**Progetto definitivo-esecutivo**

[8] Non si configura come subappalto l'affidamento delle attività specificate all'Art. 105, comma 3, lettera a), del Codice Appalti.

[9] Se l'Appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del D.Lgs. 10/09/2003, n. 276 dovrà trasmettere, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale lo stesso dichiara:

- 1) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
- 2) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'Appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
- 3) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

Detta comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera, se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice Appalti. La Stazione Appaltante, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione sopra indicata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

## **Art. 49)      RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO**

[1] L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

[2] Il RUP, la DL nonché il Coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione di cui all'articolo 92 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di corretta esecuzione dei contratti di subappalto.

[3] Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa vigente in materia.

[4] Fermo restando quanto previsto all'Art. 48), commi 6 e 7, del presente Capitolato Speciale, si richiama l'articolo 105, comma 2, quarto periodo, del Codice Appalti e il precedente Art. 48), comma 2.

[5] Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi del comma 4, si applica l'Art. 55), commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

## **Art. 50)      PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI**

[1] La Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori laddove previsto nel contratto di subappalto come approvato e dei cottimisti, ovvero se non vi è il pagamento diretto l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. Ai sensi dell'articolo 105, comma 13, del Codice Appalti, in deroga a quanto previsto in precedenza, la Stazione Appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti, ai prestatori di servizi ed ai fornitori di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- 1) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa come definita all'articolo 3, comma 1, lettera aa) del Codice Appalti;



COMUNE DI MONSELICE

*Interventi di sistemazione e messa in sicurezza marciapiedi di via Chiesetta*  
Progetto definitivo-esecutivo

2) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;

3) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente

[2] Qualora la Stazione Appaltante debba provvedere al pagamento diretto dei subappaltatori ecc., l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun Stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

- 1) all'acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'Art. 56), comma 2;
- 2) agli accertamenti e all'acquisizione delle dichiarazioni di cui all'articolo 30, comma 2, lettere c) e d), del presente Capitolato Speciale d'Appalto, relative al subappaltatore;
- 3) all'acquisizione delle dichiarazioni di cui all'Art. 30), comma 3, relative al subappaltatore;
- 4) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'Art. 69) in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- 5) alle limitazioni di cui agli Art. 55), comma 2 e Art. 56), comma 4;
- 6) alla presentazione alla Stazione Appaltante di fattura fiscale, secondo quanto previsto dal precedente Art. 30), comma 1;
- 7) all'assenza di contestazioni da parte della DL, del RUP o del CSE relative a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
- 8) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento da emettere e, allo stesso tempo, che tale importo sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione Appaltante.

[3] Se l'Appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 2 e non sono verificate le condizioni ivi previste, la Stazione Appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'Appaltatore non adempie a quanto previsto.

[4] La documentazione contabile di cui al comma 2 deve specificare separatamente:

- 1) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell'Art. 48), comma 4, lettera b);
- 2) l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato A al Regolamento Appalti, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato B al predetto Regolamento Appalti.

[5] Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della L. 04/08/2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 2, devono essere assolti dall'Appaltatore principale.



COMUNE DI MONSELICE

*Interventi di sistemazione e messa in sicurezza marciapiedi di via Chiesetta*  
Progetto definitivo-esecutivo

## CAPITOLO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

### Art. 51) RISERVE DELL'APPALTATORE

- [1] Ogni riserva da parte dell'Appaltatore dovrà essere formulata con le modalità di legge entro e non oltre il periodo in cui durano i lavori a cui le riserve si riferiscono.
- [2] Le riserve fatte nel modo anzidetto non danno facoltà a sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate od ordinate.
- [3] L'Appaltatore deve fare apposita riserva sul registro anche per i verbali di sospensioni che non ha firmato.
- [4] Il Registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel Registro. Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica a pena di decadenza nel termine di 15 (quindici) giorni le sue riserve, scrivendo e firmando nel Registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Il DL, nei successivi 15 (quindici) giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il DL omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla Stazione Appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la Stazione Appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. Nel caso in cui l'esecutore non abbia firmato il registro nel termine di 15 (quindici) giorni di cui al precedente periodo, oppure lo abbia fatto con riserva ma senza averne dato esplicazione nel modo e nei termini sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il DL può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
- [5] Si applicano comunque le disposizioni di cui agli Artt. 190, 191 e 201 del Regolamento Appalti e l'Art. 205 del Codice Appalti.

### Art. 52) FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE

- [1] L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DL, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
- [2] Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'Appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel Registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
- [3] Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
- [4] La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
- [5] Ogni riserva da parte dell'Appaltatore dovrà essere formulata con le modalità indicate entro e non oltre il periodo in cui durano i lavori a cui le riserve si riferiscono. Le riserve fatte nel modo anzidetto non danno facoltà a sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate od ordinate.
- [6] Si applicano comunque le disposizioni di cui agli Artt. 9 e 14, comma 1, lett. e) del D.M. 07/03/2018, n. 49 e agli Artt. 205 e 208 del Codice Appalti e s.m. i..



COMUNE DI MONSELICE

*Interventi di sistemazione e messa in sicurezza marciapiedi di via Chiesetta*  
Progetto definitivo-esecutivo

## Art. 53) ACCORDO BONARIO

[1] Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2, del Codice Appalti, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5 (cinque) per cento e il 15 (quindici) per cento di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del Codice Appalti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.

[2] La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1, corredata dalla propria relazione riservata.

[3] Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del DL e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e l'Appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'Appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della Stazione Appaltante e all'Impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della Stazione Appaltante.

[4] La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15 (quindici) per cento. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'approvazione del certificato collaudo.

[5] Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

[6] Ai sensi dell'articolo 208 del Codice Appalti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice Civile; se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di Euro 200.000, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione Appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.

[7] La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

[8] Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

## Art. 54) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

[1] Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'Art. 53) e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Giudice ordinario territorialmente competente ed è esclusa la competenza arbitrale.



COMUNE DI MONSELICE

*Interventi di sistemazione e messa in sicurezza marciapiedi di via Chiesetta*  
Progetto definitivo-esecutivo

[2] La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

## Art. 55) CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

[1] L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- 1) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- 2) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- 3) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
- 4) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

[2] Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice Appalti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli Art. 28) e Art. 29) del presente Capitolato Speciale.

[3] In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della L. 09/08/2008, n. 133; possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

[4] Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della L. 13/08/2010, n. 136 l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

[5] Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della L. 13/08/2010, n. 136.

[6] La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da Euro 100 ad Euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da Euro 50 ad Euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 23/04/2001, n. 124.

## Art. 56) DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)

[1] La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali atti di



COMUNE DI MONSELICE

*Interventi di sistemazione e messa in sicurezza marciapiedi di via Chiesetta*  
**Progetto definitivo-esecutivo**

sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo, sono subordinati all'acquisizione del DURC.

[2] Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante.

[3] Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della L. 09/08/2013, n. 98 dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo.

[4] Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento Appalti e dell'articolo 31, comma 3, della L. 09/08/2013, n. 98 in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante:

- 1) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
- 2) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli Art. 28) e Art. 29) del presente Capitolato Speciale;
- 3) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori;
- 4) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli Art. 28) e Art. 29) del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.

[5] Fermo restando quanto previsto all'Art. 57), comma 2, lettera j), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

## **Art. 57) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI**

[1] Costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

- 1) la decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- 2) il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero di una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice Appalti;
- 3) la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 4) la nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della L. 13/08/2010, n. 136 in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

[2] Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all'Art. 22), i seguenti casi:

- 1) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- 2) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;



COMUNE DI MONSELICE

*Interventi di sistemazione e messa in sicurezza marciapiedi di via Chiesetta*

**Progetto definitivo-esecutivo**

- 3) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 o ai piani di sicurezza di cui agli Art. 44) e Art. 46), integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal Coordinatore per la sicurezza;
- 4) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- 5) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- 6) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- 7) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- 8) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81;
- 9) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato D.Lgs. 09/04/2008, n. 81;
- 10) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

[3] Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

[4] Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

- 1) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall'Appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;
- 2) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
  - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo Appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultanti dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
  - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di Appalto eventualmente andata deserta;
  - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

[5] Nel caso l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159



COMUNE DI MONSELICE

*Interventi di sistemazione e messa in sicurezza marciapiedi di via Chiesetta*  
**Progetto definitivo-esecutivo**

ricorre per un'Impresa mandante o comunque diversa dall'Impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.lgs. 06/09/2011, n. 159 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta Impresa è estromessa e sostituita entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

[6] Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 132, comma 6, del Codice Appalti, si rendono necessari lavori suppletivi che eccedono il 15 (quindici) per cento dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 (dieci) per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.



COMUNE DI MONSELICE

*Interventi di sistemazione e messa in sicurezza marciapiedi di via Chiesetta*  
Progetto definitivo-esecutivo

## CAPITOLO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

### Art. 58) ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

[1] Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore la DL redige, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione dei lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la DL procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

[2] In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'Art. 19), in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

[3] Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'Art. 59).

[4] Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'Appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori.

### Art. 59) TERMINI PER IL COLLAUDO TA O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

[1] Il certificato di collaudo deve essere emesso entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

[2] Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 237 del Regolamento Appalti.

[3] Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato Speciale o nel contratto.

[4] Ai sensi dell'articolo 234, comma 2, del Regolamento Appalti, la Stazione Appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di cui al comma 1, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all'Appaltatore.

[5] Fino all'approvazione del certificato di cui al comma 1, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.

### Art. 60) PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

[1] La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all'Art. 58), comma 2, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.

[2] Se la Stazione Appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

[3] L'Appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello



COMUNE DI MONSELICE

*Interventi di sistemazione e messa in sicurezza marciapiedi di via Chiesetta*  
**Progetto definitivo-esecutivo**

stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.



COMUNE DI MONSELICE

Interventi di sistemazione e messa in sicurezza marciapiedi di via Chiesetta  
Progetto definitivo-esecutivo

## CAPITOLO 12. NORME FINALI

### Art. 61) ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

[1] Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto, al Regolamento Appalti e al presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

- a. la fedele esecuzione del progetto (dettagliando, se necessario, a livello costruttivo quanto non esplicitato dagli elaborati di progetto) e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del Codice civile;
- b. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso Ente Appaltante;
- c. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a termini di contratto;
- d. l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
- e. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal Capitolato;
- f. il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- g. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente Appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
- h. la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori e/o servizi non compresi nel presente Appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento o assimilabili per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori e/o servizi che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- i. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte, compreso lo sfalcio dell'erba e il taglio degli arbusti;
- j. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure



COMUNE DI MONSELICE

*Interventi di sistemazione e messa in sicurezza marciapiedi di via Chiesetta*  
Progetto definitivo-esecutivo

di sicurezza;

- k. l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente Capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche (nelle quali dovranno comparire tutti gli elementi indispensabili per la corretta esecuzione dei lavori e le caratteristiche dei materiali impiegati) relativi alla posa in opera;
- l. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- m. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL e assistenza;
- n. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- o. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- p. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
- q. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- r. la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
- s. la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
- t. gli adempimenti della L. 05/11/1971, n. 1086 al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
- u. il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'Appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;
- v. l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal D.P.C.M. 01/03/1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
- w. lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, nonché i necessari ripristini, anche attraverso la sistemazione delle aree esterne con materiali analoghi a quelli esistenti, senza movimentazioni di terreno, la livellatura di eventuali buche, la sistemazione delle aree a verde compreso lo sfalcio di erba ed arbusti;
- x. la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
- y. l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del Codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina e/o interna all'area interessata dai lavori connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'Appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale Comando di polizia municipale e con il Coordinatore della sicurezza;
- z. l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in



COMUNE DI MONSELICE

*Interventi di sistemazione e messa in sicurezza marciapiedi di via Chiesetta*

**Progetto definitivo-esecutivo**

particolare nelle aree di transito degli automezzi.

Inoltre, fanno carico all'Appaltatore:

- comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al Direttore Tecnico;
- tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danno alle persone ed alle cose con espresso richiamo di provvedere a che gli impianti e le apparecchiature corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. L'Appaltatore si rende perciò responsabile civilmente e penalmente dei sinistri che, nell'esecuzione dei lavori, accadessero ai loro dipendenti, operai, terzi ed alle cose per cause a questi inerenti. In caso di infortunio saranno quindi a suo carico le indennità che comunque dovessero spettare a favore di ogni avente diritto, dichiarando fin d'ora, di ritenere sollevata ed indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi molestia e pretesa;
- tutti gli oneri e obblighi previsti all'articolo 32, comma 4, del Regolamento Appalti;
- gli oneri previsti dall'articolo 224 del Regolamento Appalti nelle operazioni di collaudo;
- la consegna alla DL, prima dell'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, di copia cartacea del progetto dell'opera come realmente eseguita (disegni as-built) oltre a copia completa su supporto magnetico (in formato DWG o DXF per i disegni, in formato DOC o RTF per le relazioni) con l'esatta posizione e identificazione di tutti i componenti strutturali e impiantistici posti in opera (in relazione alla dichiarazione di conformità ai sensi della L. 05/03/1990, n. 46 e del D.M. 22/01/2008, n. 37). Gli elaborati cartacei prodotti dovranno essere sottoscritti dal Direttore Tecnico dell'impresa;
- in caso di inadempimento si stabilisce fin da ora che sarà applicata una penale della stessa entità prevista nel presente Capitolato Speciale per i casi di ritardo nell'esecuzione dei lavori, commisurato al valore dell'inadempimento. Tale penale sarà trattenuta dal residuo credito dell'Appaltatore e/o dalla cauzione definitiva prestata a garanzia degli obblighi contrattuali;
- per l'esecuzione dei lavori oggetto di questo Capitolato Speciale d'Appalto, l'Appaltatore è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, inserendo tali aspetti all'interno del POS. I costi diretti derivanti dall'applicazione di dette misure sono riconosciuti nel PSC quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- le spese per la costruzione di protezioni e difese dei manufatti, degli edifici e di qualsiasi opera o impianto, per i quali possa insorgere, nel corso dei lavori, un qualche pericolo di danneggiamento;
- consegnare la documentazione relativa a strutture, componenti, impianti e attrezzature, unitamente a calcoli, certificazioni, garanzie, modalità d'uso e di manutenzione e quanto altro necessario per la relativa gestione e manutenzione;
- le spese per il risarcimento dei danni di ogni genere, o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili siano stati in qualche modo interessati all'esecuzione dei lavori. Analogo risarcimento dovrà essere corrisposto per beni mobili, impianti, condotte, ecc., il cui uso venga temporaneamente o definitivamente impedito a causa dei lavori dell'Appalto;
- il mantenimento continuo, durante i lavori, anche a mezzo di deviazioni o di opere provvisorie, dell'agibilità di strade, condotte, linee elettriche, deflussi e scarichi di acque, acquedotti, linee telefoniche e telegrafiche, passaggi, utenze e proprietà pubbliche o private. Ogni onere per eventuali limitazioni o interruzioni dell'agibilità detta, sarà a carico dell'Appaltatore;
- l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
- le campionature dei materiali e forniture prima del loro approvvigionamento, ai fini dell'accettazione dei materiali secondo le schede di sottomissione dei materiali che verranno consegnate dalla Direzione Lavori all'Impresa; quest'ultima dovrà provvedere alla compilazione di tali schede in ogni relativa parte;



COMUNE DI MONSELICE

Interventi di sistemazione e messa in sicurezza marciapiedi di via Chiesetta  
Progetto definitivo-esecutivo

- prima dell'inizio dei lavori l'Impresa è tenuta a verificare e censire le linee tutte le elettriche aeree e non, i quadri elettrici e i corpi illuminanti esistenti presenti in corrispondenza sia negli edifici oggetto di intervento che di quelli limitrofi, in riferimento anche al Piano di sicurezza e coordinamento e ai relativi elaborati grafici. A seguito di questa attività di verifica l'Impresa è tenuta a risolvere le eventuali interferenze tra i suddetti manufatti e le lavorazioni previste in progetto e a garantire anche, se richiesto dalla Stazione Appaltante, l'eventuale mantenimento in funzione delle linee a servizio di altri edifici in uso nonché il ripristino degli apparati esistenti una volta terminate le lavorazioni, senza che ciò possa determinare richieste di maggiori oneri o ritardi nell'esecuzione dei lavori. L'Impresa dovrà informare la DL, comunicando con congruo anticipo agli Enti interessati la data presumibile di inizio dei lavori e richiedendo i dati e l'assistenza necessari per compiere i medesimi con la massima prudenza senza danni alle linee, alle persone, ai mezzi, e qualsiasi altra attrezzatura. L'impresa sarà responsabile di ogni danno arrecato ai servizi a rete sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità;
- su richiesta della Direzione Lavori l'Impresa è tenuta all'esecuzione di campionature finalizzate alla verifica delle modalità di realizzazione e di posa in opera di specifiche lavorazioni previste nel presente appalto, senza che ciò determini richiesta di maggiori oneri;
- provvedere alle fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'Appalto, secondo le indicazioni della DL. Sul tergo delle copie dovrà essere posta la denominazione dell'opera e la data del rilievo fotografico. È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta dalla Stazione Appaltante, di fare o autorizzare terzi a pubblicare notizie, disegni o fotografie riguardanti le opere oggetto dell'Appalto;
- nel caso di ritrovamento, nel corso dell'esecuzione dei lavori, di oggetti di valore anche archeologico o storico essi spetteranno di diritto alla Stazione Appaltante, salvo quanto dalle leggi disposto relativamente ai diritti che competono allo Stato, ai sensi dell'Art. 35 del Capitolato Generale;

L'Appaltatore dovrà redigere il piano di qualità di costruzione e di installazione, da sottoporre all'approvazione della DL, ai sensi dell'Art. 45 comma 4 del Regolamento Appalti.

[1] Ai sensi dell'articolo 4 della L. 13/08/2010, n. 146 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

[2] L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

[3] In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile.

[4] L'Appaltatore è altresì obbligato:

- 1) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
- 2) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;
- 3) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato Speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- 4) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.

[5] L'Appaltatore deve produrre alla DL un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, dovrà recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.



COMUNE DI MONSELICE

*Interventi di sistemazione e messa in sicurezza marciapiedi di via Chiesetta*  
Progetto definitivo-esecutivo

## **Art. 62) CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI**

[1] L'Appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi", in conformità all'Allegato I al D.M. 06/06/12, che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'Appalto.

[2] I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'Appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

[3] Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione Appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:

- 1) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente Appalto, che la Stazione Appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'Appalto;
- 2) fornire, su richiesta della Stazione Appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
- 3) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione Appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione Appaltante;
- 4) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione Appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
- 5) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione Appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

[4] Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione Appaltante può chiedere all'Appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al D.M. 06/06/12.

[5] La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'Art. 19), comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

## **Art. 63) PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE E RINVENIMENTI DI VALORE**

[1] I materiali provenienti dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante.

[2] In attuazione dell'articolo 36 del Capitolato Generale d'Appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti, anche per gli scavi.

[3] Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del Capitolato Generale d'Appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del D.lgs. 22/01/2004, n. 42.

[4] È fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'Art. 64).



COMUNE DI MONSELICE

*Interventi di sistemazione e messa in sicurezza marciapiedi di via Chiesetta*  
Progetto definitivo-esecutivo

## **Art. 64) UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI**

[1] In attuazione del D.M. 08/05/2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.

[2] I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:

- 1) acciaio proveniente dal recupero e riciclo di prodotti dismessi e rottami ferrosi;
- 2) calcestruzzo, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.

[3] L'Appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici C.E.R., quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

[4] L'Appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del Codice dell'ambiente.

## **Art. 65) TERRE E ROCCE DA SCAVO**

[1] Il progetto prevede lavorazioni di scavo o sbancamento di terreni. L'appaltatore ha l'obbligatorietà di provvedere al campionamento secondo le norme vigenti in materia. Tale onere è compreso nell'importo di contratto

[2] Sono a carico e a cura dell'Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'Appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del D.M. 10/08/2012, n. 161.

[3] Sono altresì a carico e cura dell'Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

## **Art. 66) CUSTODIA DEL CANTIERE**

[1] È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

## **Art. 67) CARTELLO DI CANTIERE**

[1] L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 (due) esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 01/06/1990, n. 1729/UL.

## **Art. 68) EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO**

[1] Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al D.lgs. 02/07/2010, n. 104.

[2] Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi



COMUNE DI MONSELICE

Interventi di sistemazione e messa in sicurezza marciapiedi di via Chiesetta  
Progetto definitivo-esecutivo

violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al D.lgs. 02/07/2010, n. 104.

[3] Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al D.lgs. 02/07/2010, n. 104.

## Art. 69) TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

[1] Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della L. 13/08/2010, n. 136 gli operatori economici titolari dell'Appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui all'Art. 31), commi 1 e 2, e per la richiesta di risoluzione di cui all'Art. 31), comma 4.

[2] Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- 1) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- 2) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
- 3) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

[3] I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a Euro 1.500 possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

[4] Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'Art. 3), comma 11.

[5] Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della L. 13/08/2010, n. 136:

- 1) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata L. 13/08/2010, n. 136;
- 2) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'Art. 57) comma 2, lettera b), del presente Capitolato Speciale.

[6] I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

[7] Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.



COMUNE DI MONSELICE

Interventi di sistemazione e messa in sicurezza marciapiedi di via Chiesetta  
Progetto definitivo-esecutivo

## Art. 70) DISCIPLINA ANTIMAFIA E PROTOCOLLO DI LEGALITA'

[1] Ai sensi del D.lgs. 06/09/2011, n. 159 per l'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

[2] Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato D.lgs. 06/09/2011, n. 159 ovvero deve essere accertata l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente.

[3] Si intende qui riportato integralmente anche se non allegato il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 17.09.2019 e successive clausole tipo di cui alle DGR sottoscritte dalle prefetture, dalle pubbliche amministrazioni con i rappresentanti degli operatori economici e sindacali.

## Art. 71) CODICE DI COMPORTAMENTO

[1] L'Appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165" (in GU Serie Generale n. 129 del 04-06-2013) come integrato e specificato dal Codice di Comportamento adottato dalla Stazione Appaltante con Decreto Rettoriale 07/11/2014, Rep. n. 3269, pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente all'indirizzo: <http://www.unipd.it/node/4547>, pena la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso.

## Art. 72) SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

[1] Ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. 18/11/1923, n. 2440 e dell'articolo 62 del R.D. 23/05/1924, n. 827, sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice Appalti:

- 1) le spese contrattuali;
- 2) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- 3) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori, con l'esclusione dei soli oneri per l'occupazione temporanea di suolo pubblico;
- 4) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

[2] Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

[3] Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del Capitolato Generale d'Appalto.

[4] A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'Appalto.

[5] Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale si intendono I.V.A. esclusa.